Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 14 luglio 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 14 LUGLIO 1964:

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenchi delle ditte autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso di prodotti sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti (anno 1964).

(4120)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 8 luglio alle ore 18, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il sig. Nanamodou Diakite, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Guinea.

(5615)

Mercoledì 8 luglio alle ore 18.20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il sig. Antoine Bangui, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Tchad

(5616)

Mercoledì 8 luglio alle ore 18.40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il sig. Abdallahi Ould Daddah, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania.

(5617)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 522.

Costituzione del Comitato per le celebrazioni nazionali del VII centenario della nascita di Dante Alighieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1964, n. 162

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Comitato per le celebrazioni del VII centenario della nascita di Dante Alighieri, con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale ed internazionale.

Viste le designazioni dei Consigli comunali di Firenze e di Ravenna nonchè del Ministro per il tesoro

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 1964

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Comitato per le celebrazioni nazionali del VII centenario della nascita di Dante Alighieri di cui alle premesse, è composto come segue:

Presidente:

Ministro per la pubblica istruzione.

Componenti:

dott. Bruno Benelli, sindaco di Ravenna, designato dal Consiglio comunale:

prof. Raffaello Ramat, designato dal Consiglio comunale di Firenze.

gr. uff. prof. Giorgio Zanotto, sindaco di Verona.

prof. Angelo Monteverdi, ordinario di filologia romanza presso l'Università di Roma;

prof. Gianfranco Contini, ordinario di filologia romanza presso l'Università di Firenze;

prof. Eugenio Garin, ordinario di storia della filosofia presso l'Università di Firenze;

prof. Giacomo Devoto, ordinario di glottologia presso l'Università di Firenze;

prof. Aleardo Sacchetto, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero della pubblica istruzione:

prof. Antonino Pagliaro, ordinario di glottologia presso l'Università di Roma

prof. Aldo Ferrabino ordinario di storia romana presso l'Università di Roma.

prof. Vittore Branca, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Padova;

rev.mo mons. Giovanni Fallani, presidente della Pontificia Commissione d'arte sacra.

prof. Mario Marcazzan, ordinario di letteratura italiana presso l'Istituto universitario Ca' Foscari di Venezia;

prof. Giovanni Nencioni, ordinario di storia della grammatica e della lingua italiana presso l'Università di Firenze;

rev.mo mons. prof. Giovanni Mesini;

prof. Umberto Bosco, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Roma;

prof. Mario Apollonio, ordinario di letteratura italiana presso l'Università cattolica di Milano;

porf. Salvatore Battaglia, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Napoli;

prof. Walter Binni, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Firenze;

prof. Lanfranco Caretti, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Pavia;

prof. Alberto Chiari, ordinario di letteratura italiana presso l'Università cattolica di Milano;

prof. Giorgio Falco, ordinario di storia medievale presso l'Università di Torino;

prof. Mario Fubini, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Milano;

prof. Giovanni Getto, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Torino;

prof. Carlo Grabher, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Perugia;

prof. Bruno Migliorini, ordinario di storia della lingua italiana presso l'Università di Firenze;

prof. Bruno Nardi, professore emerito dell'Università di Roma;

prof. Vincenzo Pernicone, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Genova;

prof. Giorgio Petrocchi, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Roma;

prof. Mario Sansone, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Bari;

prof. Natalino Sapegno, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Roma;

prof. Alfredo Schiaffini, ordinario di storia della lingua presso l'Università di Roma;

prof. Raffaele Spongano, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Bologna;

prof. Giuseppe Toffanin, ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Napoli;

dott. Nicola Mazzaracchio, direttore generale delle Accademie e delle biblioteche del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Giuseppe Padellaro, direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ambasciatore Giulio Del Balzo, direttore generale delle Relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri;

dott. Mario D'Alessandria, ispettore generale capo designato dal Ministro per il tesoro.

Il Comitato, al fine di dare alle celebrazioni una risonanza anche sul piano internazionale, chiamerà a partecipare ai suoi lavori studiosi stranieri particolarmente esperti nel campo degli studi danteschi e rappresentanti di istituzioni culturali di altri Paesi interessati all'avvenimento.

Le funzioni di segretario generale del Comitato saranno svolte dal prof. Silvio Pasquazi, libero docente di letteratura italiana presso l'Università di Roma, funzionario del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1964, n. 523.

Conferimento al prefetto della provincia di Modena dell'esercizio delle facoltà governative inerenti la personalità giuridica della « Fondazione pro latte alimentare », con sede in Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del Libro I del Codice civile;

Visto l'art. 1 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199;

Visto lo statuto della « Fondazione pro latte alimentare », con sede in Modena, di cui al rogito del notaio Righi Riva in data 23 dicembre 1946, n. 1809/1133, registrato a Modena il 13 gennaio 1947, n. 1376;

Considerato che detta Fondazione, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Modena e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Modena l'esercizio delle facoltà riservate dal Codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della Fondazione, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della Fondazione medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

E' delegato al prefetto della provincia di Modena l'esercizio delle facoltà riservate dal Codice civile alla autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della « Fondazione pro latte alimentare », con sede in Modena, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della Fondazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 100. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964, n. 524.

Prelevamento di L. 852.440.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 852.440.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 852.440.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, onde sopperire alle seguenti inderobagili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale (cap. n. 105) L. 5.000.000
(integrazione necessaria in relazione a sopravvenute imprevedibili esigenze di servizio della Corte dei conti).

Compensi per lavoro straordinario al personale non insegnante in servizio presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione (cap. n. 248) . . . . L. 6.200.000

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione (cap. n. 249) . » 3.000.000

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse della Scuola dai membri del Consiglio direttivo e da altro personale (cap. n. 250) » 3.000.000

Compenso ai docenti (capitolo n. 255) . . . . . . » 4.000 000

Spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali, canoni vari (cap. n. 261) . . » 10.000.000

» 26.200.000

(integrazioni indispensabili per fronteggiare sopravvenute esigenze della Scuola superiore della pubblica Amministrazione).

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro (cap. n. 275) . . . . . . L. 32.000.000

Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale (capitolo n. 277) . . . . » 15.000.000

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi agli impiegati ed agenti degli uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro (cap. n. 280) . . . » 20.000.000

» 67.000.000

(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze di servizio).

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute nel territorio nazionale nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro (cap. n. 283) . . . . . . » 24.000.000
(integrazione connessa con la partecipazione dei funzionari di prima nomina al corso di formazione presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione di Caserta, prima non adeguatamente prevedibile).

Fitto di locali per l'Amministrazione centrale del tesoro (cap. n. 296) . . . . . L. 3.500.000
(in relazione al temporaneo affitto di locali per imprescindibili esigenze prima non prevedibili).

Ministero delle finanze:

Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali (cap. n. 128) L. 65.000.000
(per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 20) . . . L. 61 000.000

Spese eventuali all'estero (capitolo n. 68) . . . . . . » 43.500.000

L. 104.500.000

(in relazione a maggiori spese per i viaggi all'estero, prima non prevedibili).

Spese per congressi e conferenze e per l'invio di delegati e delegazioni a congressi, conferenze (cap. n. 59) . . . . » 5.000.000
(per provvedere alle spese inerenti all'organizzazione del recente Convegno dei Ministri finanziari dei Paesi della Comunità Economica Europea).

Ministero dell'interno:

Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 85) . . . . L. 10.000.000
(assegnazione indispensabile per l'impiego di speciali nuclei nella lotta contro le sofisticazioni e le adulterazioni di generi alimentari).

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 149) . . . . L. 500.000.000
(per interventi di pronto soccorso in località colpite da recenti fenomeni alluvionali).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Spese postali, telegrafiche e telefoniche (capitolo n. 118) . . . . L. 20.000.000
(in relazione ad esigenze dei servizi, prima non adeguatamente prevedibili).

Ministero dell'industria e del commercio:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni compiute nel territorio nazionale dal personale: dell'Amministrazione centrale (cap. n. 13: milioni 13,3), degli Uffici provinciali del Commercio e dell'Industria (capitolo n. 120: milioni 6,7) . . . . . . L. 20.000.000
(in relazione alla partecipazione di funzionari al corso di formazione presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione di Caserta, prima non adeguatamente prevedibile).

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. n. 26) . . . . . . L. 2.240.000
(in relazione ad inderogabili necessità prima non adeguatamente prevedibili).

L. 852.440.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208; 27 ottobre 1963, numeri 1423 e 1425; 31 ottobre 1963, numeri 1415, 1416, 1418 e 1426;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 852.440.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 105. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale .	L.	5.000.000
Cap. n. 248. — Compensi per lavoro straordinario al personale non insegnante in servizio presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, ecc.	»	6.200.000
Cap. n. 249. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 250. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse della Scuola dai membri del Consiglio direttivo, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 255. — Compenso ai docenti	»	4.000.000
Cap. n. 261. — Spese d'ufficio, illuminazione, ecc. .	»	10.000.000
Cap. n. 275. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. degli Uffici centrali, ecc. .	»	32.000.000
Cap. n. 277. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 280. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 283. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute nel territorio nazionale nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 296. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro	L.	3.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 128. — Fitto di locali . .	L.	65.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 20. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	L.	61.000.000
Cap. n. 59. — Spese per congressi e conferenze e per l'invio di delegati e delegazioni a congressi, conferenze, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 68. — Spese eventuali all'estero	»	43.500.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 85. — Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	L.	10.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 149. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc.	L.	500.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 118. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	20.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 13. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale . . .	L.	13.500.000
Cap. n. 120. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	»	6.700.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 26. — Fitto di locali	L.	2.240.000
	L.	852.440.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 116 — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964, n. 525.

Prelevamento di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne l'assegnazione di lire 30 milioni al capitolo n. 118 « Rimpatri di nazionali indigenti, ecc. » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1963-64, per esigenze di carattere indilazionabile connesse con la contingente situazione.

Alla integrazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197, e 31 ottobre 1963, n. 1416;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 30.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 118 « Rimpatri di nazionali indigenti, ecc. » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963.

Esclusione del territorio del comune di Tuscania dal comprensorio del Consorzio di bonifica della Maremma etrusca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949 di costituzione del Consorzio di bonifica della Maremma etrusca, con sede in Tarquinia;

Premesso che con ripetute istanze dirette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli agricoltori e i coltivatori diretti del comune di Tuscania hanno chiesto fin dal 1960 l'estromissione del loro Comune dal comprensorio del predetto Consorzio di bonifica, ritenendo che le opere stradali sin'ora eseguite esauriscono il programma di opere convenientemente realizzabili nel territorio considerato in guisa che non appare necessaria l'appartenenza al Consorzio stesso della anzidetta zona;

Vista la deliberazione n. 466 del 12 maggio 1962, con la quale il commissario dell'Ente, richiesto di esprimere il proprio parere sulla invocata modifica dell'attuale perimetro consortile a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ha sostanzialmente riconosciuto che le opere realizzate nel territorio di Tuscania hanno presentemente esaurito il programma di attività relativa alla zona in questione ed ha osservato, fra l'altro, che se altre opere risultassero eseguibili nel futuro all'attuazione di esse potrebbe ugualmente farsi luogo, anche se la zona servita si trovasse esclusa dal Consorzio, potendo essere chiamati a contribuire nella spesa tutti i proprietari interessati, i cui termini ricadano entro il perimetro di contribuenza;

Ritenuto che, dall'esame degli atti e dei dati all'uopo forniti, si rileva che dal piano generale di bonifica non risultano altre opere da compiere nella zona, oltre a quelle già eseguite, e che pertanto l'ulteriore appartenenza dei proprietari di Tuscania non appare necessaria ai fini del buon funzionamento dell'amministrazione consortile;

che peraltro l'anzidetta estromissione dal comprensorio di bonifica non pregiudica gli interessi degli altri territori consorziali, in quanto i proprietari di Tuscania — incidendo con i loro terreni nel perimetro di contribuenza a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — rimangono vincolati a corrispondere al Consorzio, sulla base di apposito piano di riparto, la quota annua necessaria all'ammortamento dei mutui assunti per l'esecuzione delle opere da cui gli stessi hanno tratto beneficio;

Considerata la opportunità che per i motivi suesposti si possa procedere alla estromissione del territorio del comune di Tuscania dal comprensorio del sopra citato Consorzio di bonifica, ferma restando la inclusione dei terreni stessi nell'attuale perimetro di contribuenza;

Visto il voto favorevole n. 223 espresso nell'adunanza del 20 dicembre 1962 dalla IV Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

A termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il territorio del comune di Tuscania è escluso dal comprensorio dei Consorzio di bonifica della Maremma etrusca.

Art. 2.

I terreni del comune di Tuscania continueranno ad essere inclusi nel perimetro di contribuenza del Consorzio stesso ai fini dell'onere relativo alle quote annue necessarie al pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui assunti per la esecuzione delle opere eseguite anche nel territorio di detto Comune.

Il presente decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Registro n. 8, foglio n. 310

(5309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964.

Conferma del presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1960, con il quale era stato provveduto alla nomina del prof. Giuseppe Petrilli a presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1960;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di nomina, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 18 ottobre 1963-17 ottobre 1966;

Ritenuta la opportunità di confermare nella carica medesima il prof. Giuseppe Petrilli;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è confermato nella carica di presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1964

SEGNI

MORO — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 336. — VIOLA

(5376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - BARI

Approvazione del piano di zona del comune di Panni (Foggia) colpito dal terremoto dell'agosto 1962

Con decreto provveditoriale del 3 luglio 1964, n. 14183, è stato approvato il piano di zona del comune di Panni, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(5562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Garaguso (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.410.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5569)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Ferrandina (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.861.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5570)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Aliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.834.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5571)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Vallelonga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5572)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Sperone (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5573)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Laurenzana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5574)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Calvello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5575)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1964, il comune di Villa Celiera (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5576)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, registro n. 95 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 226, su conforme parere 21 novembre 1963 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario in data 5 aprile 1962 della ditta De Leo Giuseppe avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Calabria del 30 settembre 1961, n. 101, per la parte relativa alla concessione alla ditta Francesi dell'autolinea Melicuccà-Piani della Corona-Bagnara Calabra.

(5485)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Nicola Motta dalla sede di Matera a quella di Firenze, è revocato l'accreditamento presso l'Intendenza di finanza di Matera per le operazioni di debito pubblico, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 13 agosto 1954.

Il direttore generale reggente: GRECO

(5590)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 13 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,80	624,86	624,87	624,85	624,88	624,87	624,90	625 —	624,90
$ Can.	577,56	577,20	577,50	577,25	577 —	577,75	577,325	577,50	577,55	577,60
Fr. Sv.	144,82	144,68	144,68	144,70	144,70	144,73	144,69	144,75	144,77	144,72
Kr. D.	90,43	90,45	90,40	90,40	90,45	90,45	90,41	90,45	90,45	90,45
Kr. N.	87,45	87,35	87,37	87,34	87,37	87,34	87,34	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,37	121,53	121,50	121,55	121,30	121,30	121,5425	121,35	121,48	121,46
Fol.	172,69	172,91	172,95	172,95	172,85	172,74	172,94	172,70	172,90	172,90
Fr. B.	12,54	12,54	12,54	12,5437	12,535	12,54	12,54375	12,54	12,54	12,55
Franco francese	127,52	127,52	127,54	127,51	127,50	127,53	127,522	127,53	127,53	127,55
Lst	1744,68	1743,95	1744,40	1744,15	1744,40	1744,25	1744,10	1744,40	1744,60	1744,25
Dm. occ.	157,27	157,24	157,275	157,26	157,25	157,23	157,255	157,20	157,32	157,26
Scell. Austr.	24,21	24,20	24,20	24,2025	24,16	24,20	24,201	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,73	21,74	21,75	21,75	21,90	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 13 luglio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,675
Redimibile 3,50 % 1934	93,60
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
Id 5 % (Ricostruzione)	88,25
Id 5 % (Riforma fondiaria)	81,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	85 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,15
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	87,95

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	577,287
1 Franco svizzero	144,695
1 Corona danese	90,405
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,546
1 Fiorino olandese	172,945
1 Franco belga	12,544
1 Franco francese	127,516
1 Lira sterlina	1744,125
1 Marco germanico	157,257
1 Scellino austriaco	24,202
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Perugia, località Monte Tezio

Con decreto ministeriale 3 luglio 1964 è stato disposto che fino al 30 giugno 1968 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione alla *coturnice ed alla selvaggina migratoria* nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 1900, compresa nel comune di Perugia, località Monte Tezio, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: da casale Tagliola segue il confine della tenuta agricola di Antognolla, delimitato ad una strada privata fino a Torre Molina;

est: da Torre Molina segue la strada vicinale fino a Migiana di Monte Tezio;

sud: da Migiana di Monte Tezio fino alla confluenza del fosso di Migiana con il rio della Forcella e da qui; lungo i confini della proprietà Battini fino alla località Case di Sotto;

ovest: da casale Tresca segue la mulattiera che va a congiungersi con la strada comunale Pieve Petroia-San Giovanni del Pantano all'altezza della frazione San Gratignano; da qui seguendo tale strada fino a casale Tagliolo.

(5495)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Arte e spettacolo di San Nicolò », con sede in San Nicolò (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa « Arte e spettacolo di San Nicolò », con sede in San Nicolò (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 27 aprile 1956, repertorio 18896, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Zannoni Werter.

(5446)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Gran Sasso », con sede in Pescara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa edilizia « Gran Sasso », con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 5 febbraio 1953, repertorio 22258, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza liquidatore.

(5448)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Audacia e fiducia », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa edilizia « Audacia e fiducia », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 26 ottobre 1950, repertorio 20755, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5449)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1964, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 novembre 1964.

(5488)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Ritenuto che il presente concorso viene bandito previo accantonamento dei posti riservati all'assunzione diretta di invalidi, in ottemperanza della legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per la assunzione di dieci inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero *in qualità di militarizzati* o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539; per gli invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso:

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale:

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128 secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato. Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera b) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio:

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso la sede che gli sarà assegnata.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso (titoli di studio, documenti relativi a servizi militari o altri servizi prestati presso Amministrazioni ed Enti pubblici o privati ecc.)

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Avvocatura generale dello Stato, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere detta prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4 il giorno 7 novembre 1964 alle ore 9.

Agli aspiranti ammessi a tale prova sarà data tempestivamente la relativa comunicazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste all'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre ai visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, allo infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Comitato del personale saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 17 giugno 1964

L'avvocato generale ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 198

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo.

All'Avvocatura generale dello Stato
Segreteria generale ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in (provincia di) via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per l'assunzione di dieci inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'Avvocato generale del 17 giugno 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

4) non ha riportato condanne penali, (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

7) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5517)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE DELLA GENTE DI MARE

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di ispettore del ruolo sanitario del personale direttivo della Cassa marittima meridionale (coefficiente 670).

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ad un posto di ispettore del ruolo sanitario del personale direttivo (coefficiente 670) della Cassa marittima meridionale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano i seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore agli anni 50. Tale limite non è soggetto a maggiorazione.

Per il personale del ruolo sanitario in servizio presso la Cassa alla data del presente bando si prescinde dal limite massimo di età;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in medicina e chirurgia;

f) anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore ai 15 anni congiunta all'effettivo esercizio di attività professionale nel campo sanitario o al servizio prestato con le medesime funzioni presso lo Stato o altri Enti pubblici.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta carta bollata da L. 200 e indirizzata alla Cassa marittima meridionale, via Salvatore Fusco n. 5, Napoli, Servizio personale, dovrà pervenire alla Cassa stessa a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 45 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla Cassa, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti che, anche se in tempo utile, avranno presentato le relative domande ad Amministrazione diversa dalla Cassa marittima meridionale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza,

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conferito e della votazione riportata;

e) di essere in possesso di un'anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore ai 15 anni congiunta allo effettivo esercizio di attività professionale nel campo sanitario o al servizio prestato con le medesime funzioni presso lo Stato o altri Enti pubblici;

f) il possesso della cittadinanda italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di aver osservato buona condotta civile e morale;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso lo Stato o altri Enti pubblici e le eventuali cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni all'indirizzo stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con la Cassa è sufficiente il visto del direttore.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

Unitamente alla domanda i concorrenti dovranno presentare:

a) i titoli accademici, scientifici, professionali, di carriera, le pubblicazioni scientifiche (in duplice esemplare) e quant'altro ritengano opportuno produrre nel loro interesse;

b) eventuali attestati di servizio prestato presso lo Stato o altri Enti pubblici.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Comitato esecutivo dell'Istituto a norma dell'art. 9 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

La graduatoria dei concorrenti verrà determinata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in applicazione dei criteri di valutazione dei titoli che saranno preventivamente determinati dalla Commissione stessa.

A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alla citata norma legislativa. I candidati debbono far pervenire tali documenti alla Cassa stessa entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Non potrà essere dichiarato vincitore del concorso il candidato che non abbia riportato almeno la metà del punteggio massimo complessivo predeterminato dalla Commissione.

Art. 7.

La graduatoria del concorso è sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo della Cassa che, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiara il vincitore e gli idonei del concorso.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria debbono pervenire al Comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno entro 15 giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i 15 giorni di cui sopra il Comitato esecutivo della Cassa, esaminati i reclami ovvero accertata la inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva e dispone la assunzione.

Il Comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, può disporre che in luogo del vincitore del concorso che rinuncia all'assunzione o che rifiuti di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 9 sia assunto in servizio il candidato idoneo classificato immediatamente dopo il vincitore.

Analogamente il Comitato esecutivo può disporre l'assunzione di uno dei candidati idonei classificati successivamente se abbiano rinunciato i candidati che li precedono in graduatoria.

Art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la partecipazione al concorso:

A) diploma di laurea originale o copia notarile;

B) certificato di iscrizione negli albi professionali con le indicazioni dei relativi periodi di iscrizione;

C) attestazione dei periodi di effettivo esercizio di attività professionale nel campo sanitario o servizio prestato con le medesime funzioni presso lo Stato o altri Enti pubblici;

D) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da lire 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal Comune di residenza su carta bollata da L. 200;

H) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

I) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

L) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva in carta bollata da L. 200.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di cui al primo comma dell'art. 8:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato di buona condotta civile e morale;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Art. 9.

Al vincitore del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno nella

quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento organico per il personale.

L'interessato, prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di avere preso visione delle disposizioni del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della Cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 10.

L'ammissione in ruolo è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio, durante il quale sarà corrisposto all'interessato lo stipendio stabilito per la qualifica di appartenenza.

Compiuto il periodo di sei mesi, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente, previo giudizio favorevole del direttore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il Comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una mensilità di stipendio.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presidente: prof. avv. Giuseppe D'EUFEMIA

Schema di domanda di partecipazione al concorso per titoli ad un posto di ispettore del ruolo sanitario, da redigersi su carta bollata da L. 200.

RACCOMANDATA

Alla Cassa marittima meridionale Servizio personale Via Salvatore Fusco n. 5. — NAPOLI

Il sottoscritto nato a (*prov di* .) *il* e *residente* in (prov di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ad un posto di ispettore del ruolo sanitario del personale direttivo della Cassa marittima meridionale, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il presso *con voti*

b) di essere in possesso di anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore ai 15 anni congiunta all'effettivo esercizio di attività professionale nel campo sanitario o al servizio prestato con le medesime funzioni presso lo Stato o altri Enti pubblici;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);

e) di aver osservato buona condotta civile e morale;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver subito mai condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (2);

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione

h) di avere non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo

(Firma) (3)

Luogo e data di nascita

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali, dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali, dovranno farne esplicita menzione.

(3) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con la Cassa è sufficiente il visto del direttore.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate.

(5184)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami e per titoli a undici posti di ispettore in prova (medico-chirurgo) nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1963, n. 3654, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a undici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Vista la propria deliberazione n. 2/P.2.1.1. in data 15 luglio 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

Delibera

L'ispettore capo Storti prof. Francesco, l'ispettore capo Giovinazzo dott. Vincenzo, l'ispettore di 1ª classe Mincarelli dott. Carmine, l'ispettore capo Margio dott. Alberto e l'ispettore principale Iezzi dott. rag. Luigi, sono nominati membri aggregati in seno alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente di laboratorio, radiologia, psicologia applicata, lingua francese e lingua inglese.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(5591)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Ancona del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2367, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 86/P.2.1.1. in data 5 marzo 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera

L'ispettore principale Ruggeri dott. Umberto è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il direttore generale SANTONI-RUGIU

(5609)

Composizione delle Commissioni esaminatrici compartimentali dei pubblici concorsi per titoli ed esami, a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di aplicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella Sezione III dei rispettivi albi;

Delibera

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Becagli dott. ing. Mario, ispettore capo.
Membri:
Cortese geom. Giuseppe, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Grati Bruno, coadiutore capo.
Segretario:
Melito Pasquale, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Scuderi ing. Gaetano, ispettore capo superiore.
Membri:
Ficele Oronzo Marino, segretario tecnico capo;
Angelillo Cosmo, revisore capo.
Segretario:
Girasole Gaetano, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Sbrocchi dott. David, ispettore principale.
Membri:
Puosi cav. Bruno, segretario superiore;
Martini cav. Mario, segretario superiore a riposo.
Segretario:
Giovannetti Paolo, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Penco dott. ing. Emilio, ispettore principale.
Membri:
Sacchi dott. rag. Elio, revisore capo;
Capponi Antonio, segretario capo.
Segretario:
Bonissone rag. Roberto, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Longo dott. ing Mario, ispettore capo.
Membri:
Camilleri dott. Giuseppe, segretario capo;
De Falco dott. Vincenzo, revisore capo.
Segretario:
Petitti Ezio, segretario.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Mastroviti dott. ing. Claudio, ispettore capo.
Membri:
Franchino geom. Giuseppe, segretario tecnico superiore
Rizzi Giovanni, segretario capo.
Segretario:
Mustica Giuseppe, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Filetti dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.
Membri:
Pera dott. Vincenzo, ispettore principale a riposo;
Stillacci geom. Alfiero, segretario tecnico superiore.
Segretario:
Malservigi Alberto, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Minarelli geom. cav. Eldo, ispettore capo.
Membri:
Toscani cav Mario, segretario superiore di 1ª classe;
Bertuccelli geom Nicolò, segretario capo.
Segretario:
Maccario geom. Mario, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Lupi ing. Giovanni, ispettore capo.
Membri:
Alessi rag. Concetto, segretario tecnico capo;
Borri dott. Tullio, revisore capo.
Segretario:
Ercigoi dott. Adriano, segretario.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Longobardi ing. Francesco, ispettore principale.
Membri:
Tombolani rag. Mario, segretario capo;
Pierucci Renato, revisore principale.
Segretario:
Voltolina Giancarlo, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:

Zucchetti dott. ing. Federico, ispettore capo.

Membri:

Gioia geom. Carlo, segretario tecnico capo;

Falezza Orlando, revisore capo;

Segretario:

Bianchini Giuseppe, coadiutore capo.

Calà Salvatore, interprete principale, membro aggregato per la lingua tedesca.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(5592)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, relativa al Compartimento di Cagliari, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

Nel Bollettino ufficiale n. 11 - parte 1ª e 2ª - dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 giugno 1964 è stata pubblicata la graduatoria del Compartimento di Cagliari relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(5610)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 3 dicembre 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 13 giugno 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Curzi dott. Dino	punti	93,09	su 132
2. Roccella dott. Davide	»	89,50	»
3. Menduni dott. Attilio	»	86,86	»
4. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	85,72	»
5. Caliulo dott. Rosario	»	85,04	»
6. Ferraro dott. Domenico	»	81,81	»
7. Pugliese dott. Giovanni	punti	81,63	su 132
8. Rago dott. Riccardo	»	80,54	»
9. Epifani dott. Francesco	»	79,27	»
10. Panza dott. Filomeno Fiore	»	75,68	»
11. Petrillo dott. Alfonso	»	74,77	»
12. Molinari dott. Lodovico	»	74,60	»
13. Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
14. Quadri dott. Luigi	»	72,63	»
15. Mangano dott. Gaetano	»	71,81	»
16. Di Conza dott. Beniamino	»	79,18	»
17. Calamoneri dott. Luigi	»	69,90	»
18. Frassanito dott. Luciano	»	68,18	»
19. Aiello dott. Salvatore	»	68,13	»
20. Viani dott. Francesco	»	67,50	»
21. Cardinali dott. Vincenzo	»	66,27	»
22. De Vita dott. Attilio	»	59,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5319)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964;

Considerato che il dott. D'Aloe Raffaele vincitore della condotta medica di Vallelonga ha rinunziato;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo del dott. D'Aloe Raffaele, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina,

Considerato, inoltre, che il dott. Manduca Alfonso che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Vallelonga, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Manduca Alfonso è dichiarato vincitore della condotta medica di Vallelonga in sostituzione del dott. D'Aloe Raffaele rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Vallelonga.

Catanzaro, addì 20 giugno 1964

Il medico provinciale: LANIA

(5393)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.